



03630/23

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -
Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -
Dott. ALFONSINA DE FELICE - Rel. Consigliere -

Oggetto

ASSISTENZA
ALTRO

Ud. 22/12/2022 - CC

R.G.N. 21041/2021

3030

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21041-2021 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA
SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA, 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso,
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

[REDACTED]

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED]

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1914/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI, *NCRD*,
depositata il 14/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/12/2022 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

RILEVATO CHE:

il Tribunale di Napoli Nord, in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 *bis* cod. proc. civ., ha accolto il ricorso proposto da [REDACTED] dichiarando il diritto della stessa a fruire del beneficio dell'assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1971 dal 3.05.2016;

il giudice, premettendo di avere dato corso alla rinnovazione della CTU in sede di opposizione, ha ritenuto pienamente condivisibili le conclusioni alle quali è pervenuto il secondo consulente, in quanto coerenti con l'esame obiettivo delle condizioni della richiedente, con gli accertamenti eseguiti e con la diagnosi formulata;

la cassazione della sentenza è richiesta dall'INPS sulla base di tre motivi;

[REDACTED] è rimata intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

AAE

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 194, terzo comma c.p.c. e dell'art. 20 in relazione agli articoli 445 bis, 696 bis c.p.c. nonché degli articoli 156 e 157 c.p.c." per non avere, il Tribunale, esaminata l'eccezione di nullità della perizia, sollevata dall'Istituto in relazione al mancato invio sia della comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali che della bozza di CTU;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Nullità della sentenza e del procedimento", per essere incorso, il Tribunale di Napoli Nord, nel vizio di ultrapetizione avendo dichiarato il diritto di [REDACTED] al beneficio ex art. 13 legge n. 118 del 1971, senza limitarsi al mero accertamento del requisito sanitario;

con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., censura "Violazione e falsa applicazione dell'art. 445 c.p.c. 6° e 7° comma, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 13 della legge 118/1971, anche nel testo sostituito dall'art. 1

comma 35 della legge n. 247/2007", per avere, il Tribunale, riconosciuto il diritto in capo all'assistita senza il preventivo accertamento dei requisiti extrasanitari;

il primo motivo merita accoglimento;

quanto all'attività di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c. va richiamato l'orientamento generale secondo cui la regola ermeneutica fissata dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore della quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche nei confronti di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale, non rimane inficiata dalla eventuale nullità ancorché vi sia stata violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, salvo che la parte che vi ha interesse non dimostri che ciò abbia inciso in concreto sull'atto conclusivo del procedimento, ossia sulla relazione di consulenza (Così Cass. n. 3983 del 2017);

deve, peraltro, darsi conto dell'emergere di un diffuso recente orientamento, al quale s'intende in questa sede dare continuità, il quale afferma che, qualora l'espletamento delle attività dell'ausiliario sia avvenuto senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione, ciò comporta una lesione autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata *ex ante* ed in via preventiva dal legislatore, dalla quale consegue la nullità della consulenza, che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica "a posteriori" dell'elaborato del consulente (da ultimo, cfr. Cass. n. 26304 del 2020; Cass. n.27773 del 2021);

nel caso in esame, l'INPS ha specificamente dedotto di aver formulato l'eccezione di violazione del contraddittorio per omessa comunicazione della data d'inizio delle operazioni peritali e della comunicazione di deposito della bozza di CTU, ma di tale eccezione non vi è traccia nella sentenza impugnata, sicché risulta realizzata la condizione di nullità della consulenza, atteso che una delle parti in causa (segnatamente l'INPS) è stata privata del proprio diritto ad esercitare il contraddittorio nella fase prodromica alla redazione dell'atto conclusivo del procedimento;

il secondo e il terzo motivo restano assorbiti in ragione dell'accoglimento del primo motivo;

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli Nord in persona di diverso giudice anche sulle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell'esito del giudizio dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso giudice, il quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 22 Dicembre 2022

Il Presidente

Margherita Maria Leone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



7 FEB 2023
IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Cambarresi